

N. 115/16/01  
Sent.  
N. 1372/09  
R.G.  
N. ....  
cron.  
N. 105/16/01  
rep.  
OGGETTO.....  
.....  
.....  
NOTIF. SENTENZA  
.....  
NOTIF. APPELLO  
.....



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lagonegro, in persona del G.M., Dr. Giuseppe Bosone, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1372/2009 del R.G. dell'accorpato Tribunale di Sala Consilina, avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI, pendente

**TRA**

**c**

IL CASO.it

**E**

**BG SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sala Consilina alla

la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTA

**NONCHE'**

**BANCA GENERALI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sala Consilina alla Via Mezzacapo n.

185 presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al terz'ultimo foglio della copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa;

CHIAMATA IN CAUSA

### CONCLUSIONI

All'udienza del 22.09.2015 le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e la causa trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009) mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

#### 1. Sulle questioni preliminari.

In primo luogo va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (ma più correttamente deve parlarsi di difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo, cfr. sul punto la recentissima Cass. SS.UU. del 16.02.2016 n. 2951) sollevata dall'originaria convenuta BG Società di Gestione di Risparmio s.p.a..

La predetta società deducendo che il promotore finanziario era alle dipendenze dell'intermediario finanziario Banca Generali s.p.a. e svolgeva la propria attività nell'interesse di quest'ultima, alcuna responsabilità poteva essere riconosciuta in capo alla BG.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Ed invero parte attrice, nel delineare la *causa petendi*, ha invocato la responsabilità solidale dell'intermediario finanziario per i comportamenti illeciti posti in essere dal promotore (che per conto dell'intermediario svolge la propria attività) in applicazione dell'art. 31 co. 3 del d.lgs 58/1998.

Orbene costituisce circostanza divenuta pacifica tra le parti che svolgeva la propria attività di promotore nell'interesse dell'intermediario abilitato all'offerta di strumenti finanziari Banca Generali s.p.a. (cfr. non solo la documentazione in atti, ma anche la posizione processuale assunta dalla chiamata Banca Generali, che si è difesa nel merito, e degli stessi attori che hanno riconosciuto che la Banca Generali era l'intermediario, cfr. la relativa memoria 183 primo termine).

Dunque BG costituisce il soggetto al quale veniva conferito il mandato di gestione del portafoglio, ma l'attività di intermediazione - ovvero di collocazione dei prodotti finanziari e dunque di ricerca di potenziali investitori da mettere in contatto con la società di gestione del portafoglio - era svolta dalla Banca Generali attraverso il proprio promotore finanziario ~~.....~~.

Né la stretta interconnessione evocate in giudizio -dedotta dagli attori - tra le due persone giuridiche - soggetti di diritto comunque dotati di autonoma personalità giuridica - (che al più può giustificare, come vedremo, la compensazione delle spese con la BG) vale ad estendere l'applicazione del citato art. 31 al mandatario che non può rispondere dell'attività compiuta dal promotore che, si ripete, opera nell'interesse dell'intermediario.

Pertanto la domanda nei confronti della BG va rigettata per difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico controverso.

## 2. Sulla domanda risarcitoria.

La domanda risarcitoria è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.

In primo luogo vanno affrontate le questioni relative all'effettiva dazione della somma di € 45.000,00 da parte degli attori in favore di ~~.....~~ e della riconducibilità di tale dazione all'acquisto di un prodotto finanziario poi non perfezionatosi.

Il quadro probatorio emerso dall'istruttoria svolta può così essere riassunto:



- 1) Parte attrice ha depositato in atti, prima in copia (con la costituzione in giudizio) e poi in originale (unitamente alle memorie 183 co. VI n. 2 c.p.c.): a) un modulo intestato alla Banca Generali s.p.a., denominato “versamento successivo su mandato di gestione” con l’indicazione, nel quadrante dedicato al versamento ed alla voce importo in euro, della somma di € 45.000,00, datato 15.5.2006 e sottoscritto sia dall’attrice \_\_\_\_\_ che dal promotore \_\_\_\_\_ altro documento con timbro Banca Generali s.p.a. in alto a sinistra con l’indicazione del capitale versato dai mandanti \_\_\_\_\_ e D’Alto Cono pari ad € 100.000,00 per l’acquisto del prodotto denominato Multimodus Moderatus, l’indicazione della data 15.5.2006 e la sottoscrizione di \_\_\_\_\_
- 2) Gli attori hanno altresì depositato, all’udienza del 21.10.2014, decreto di citazione a giudizio di \_\_\_\_\_ del 06.3.2014 della Procura della repubblica di Lagonegro con l’indicazione nel capo di imputazione n. 8, tra l’altro e per quello che qui interessa, del versamento sul conto corrente di \_\_\_\_\_ r. 932237 della Banca della Campania della somma di € 45.000,00;
- 3) Trezza Pasquale non si è presentato a rendere il deferito interrogatorio formale (ammesso dal precedente istruttore con ordinanza riservata del 05.4.2012) sulle circostanze di fatto articolate dagli attori e relative proprio al versamento della citata somma in contanti finalizzata all’investimento nel prodotto “Multimodus Moderatus”;

Orbene dagli elementi appena indicati emerge in modo incontrovertibile non solo che gli odierni attori versarono in contanti la somma di € 45.000,00 nelle mani di \_\_\_\_\_ ma anche che tale versamento trovava la sua giustificazione

causale nell'interesse di investire tali somme nel prodotto finanziario denominato Multimodus Moderatus.

Ed infatti da un lato la sottoscrizione del modulo di versamento (che non si veda come possa essere considerata quale mera proposta di investimento come pure dedotto dal convenuto ed il riscontro che emerge (sia pure nel decreto di citazione a giudizio) del versamento di una somma di pari importo sul conto corrente del unitamente alla mancata risposta sul punto all'interrogatorio formale, offrono sicuri indici probatori del passaggio di denaro dagli attori al dall'altro la sottoscrizione di un primo modulo di gestione denominato Multimodus (cfr. Doc. 2 fascicolo parte attrice) avvenuta sempre in data 15.5.2006 con un primo versamento di euro 55.000,00 (effettivamente riscontrato dallo stesso intermediario) e la ricevuta di versamento sottoscritta dal promotore, su un modulo del tutto simile in relazione alla somma contestata, e l'ulteriore conferma dell'avvenuto investimento per complessivi euro 100.000,00 inducono a ritenere che il versamento in questione era legato proprio alla volontà di investire nel medesimo prodotto finanziario.

Senza considerare che risulta pacifico tra le parti che le operazioni di investimento a cui viene riferita la condotta illecita di

siano state realizzate in epoca in cui (2006) era in corso con la Banca Generali S.p.a. il rapporto di agenzia per lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario.

Può ritenersi quindi provato che in data 15.5.2006 gli attori consegnavano al convenuto la somma di € 45.000,00, con finalità di investimento connesso alla sottoscrizione del prodotto finanziario denominato Multimodus Moderatus.

Pacifico va altresì ritenuto che l'acquisto del prodotto finanziario per cui veniva corrisposta la somma di denaro sopra indicata non si sia mai perfezionato, quanto meno con riferimento alla somma di 45.000,00.

Sussiste pertanto la responsabilità del convenuto nei confronti degli attori, che hanno diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale condotta.

Sussiste altresì la responsabilità della società convenuta Banca Generali S.p.a., in quanto obbligata in solido con il promotore finanziario.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, *"Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale"*.

Secondo l'opinione prevalente, la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall'art. 2049 c.c., imputandosi alla società intermediaria, nell'interesse della quale l'attività viene svolta, il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo da ogni indagine relativa alla colpa, e ciò al fine di offrire una tutela rafforzata all'investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell'intermediario.

Ed invero, come per il caso di responsabilità ex art. 2049 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario e sufficiente, perché si abbia responsabilità della società di intermediazione, un rapporto di necessaria occasionalità tra le incombenze affidate al promotore e il fatto illecito del medesimo, nel senso che l'incombenza da lui disimpegnata deve avere determinato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito (Cass. 19 luglio 2002, n. 10580 con riguardo ad una fattispecie disciplinata dall'art. 5, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1). Ne consegue che, come nei casi disciplinati dall'art. 2049 c.c., la responsabilità della società d'intermediazione deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con



dolo, purché l'attività sia in sé riconducibile all'incarico affidato (cfr., con riguardo all'art. 2049 cod. civ., Cass. 29 settembre 2005, n. 19166; Cass. 7 gennaio 2002, n. 89; Cass. 22 maggio 2001, n. 6970; con riguardo alla responsabilità dell'istituto per fatto dei suoi promotori finanziari, cfr. altresì Cass. 7 aprile 2006, n. 8229; Cass. 20 marzo 2006, n. 6091; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20588).

Orbene, nel caso di specie, risulta dimostrato, come già detto, come il convenuto abbia agito, nei confronti degli attori, in qualità di promotore della società convenuta Banca Generali S.p.a..

Risulta provato, peraltro, anche che il suddetto convenuto, ricevendo il denaro in contanti, abbia ricevuto un mezzo di pagamento in difformità delle regole di comportamento tipizzate dalla normativa di settore recepita (cfr., all'uopo, art. 96, comma 6, del Regolamento CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522, a mente del quale: *"Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta"*).

Tale violazione, tuttavia, non interrompe il nesso di necessaria occasionalità tra l'attività affidata e il fatto illecito, posto che risulta ampiamente provato che è proprio grazie alla qualità rivestita di promotore finanziario della società convenuta che il convenuto Trezza ebbe la concreta possibilità di ricevere il denaro ed appropriarsi dello stesso (cfr., in tal senso, Cass. 7 aprile 2006, n. 8229; Cass. 20 marzo 2006, n. 6091; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20588).

Nemmeno è configurabile un concorso di un comportamento colposo dell'attrice che escluda la responsabilità del convenuto promotore finanziario e - con esso - della convenuta società di intermediazione finanziaria, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c..

Non assume, infatti, alcun rilievo la circostanza che il versamento sia avvenuto con modalità diverse da quelle previste nelle disposizioni di settore (cfr. l'art. art. 96, comma 6, del Regolamento CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522, già sopra richiamato).

Ed invero, come già evidenziato, è il promotore finanziario - e non l'investitore - il diretto destinatario di tali prescrizioni (cfr., all'uopo, Cass. 22 ottobre 2004, n. 20588 in relazione alla norma di cui all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, di contenuto identico a quella di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; cfr. altresì Tribunale di Lecce, 06 settembre 2004; Tribunale di Milano 17 maggio 2003; Tribunale di Mantova 13 ottobre 2003; Tribunale di Brescia 23 dicembre 2002), e non può certo ritenersi - in mancanza di specifica allegazione e prova sul punto - che sia stato l'investitore ad imporre al promotore le modalità di versamento in concreto effettuate.

D'altronde la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di evidenziare come le forme di pagamento seguite dalle parti costituiscano elementi secondari della fattispecie di responsabilità invocata e non possano, pertanto, - ex se - valere ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria e - con essa - la configurazione della responsabilità solidale della società di intermediazione finanziaria (cfr., all'uopo, Cass. 7 aprile 2006, n. 8229; Cass. 20 marzo 2006, n. 6091; Cass. 22. ottobre 2004, n. 20588, in motivazione).

Neppure può ritenersi che la forma di pagamento adottata risulti espressione di una condotta negligente o imprudente degli attori che abbia concorso a cagionare il danno.



Si consideri, infatti, che l'obbligazione dell'intermediario è un'obbligazione di garanzia, sicché quest'ultimo non può opporre all'investitore le eccezioni che non avrebbe potuto opporre il promotore finanziario, fatte salve ovviamente quelle che attengono al rapporto di garanzia (ad esempio l'inesistenza dell'incarico al promotore) e a rapporti personali tra il garante e il creditore (cfr., in tal senso, Tribunale di Brescia, 23 dicembre 2002, nonché Tribunale di Biella, 5 giugno 2007).

Il promotore finanziario, infatti, non può certo opporre all'investitore le conseguenze del mancato rispetto di regole comportamentali che – come già evidenziato – sono in primo luogo poste a carico del promotore stesso e che hanno costituito mera occasione per il compimento da parte del promotore stesso dell'illecita appropriazione di denaro altrui (cfr., al riguardo, sempre Tribunale di Brescia, 23 dicembre 2002, nonché Tribunale di Biella, 5 giugno 2007).

Quanto appena detto non vale certo a negare l'astratta applicabilità alle fattispecie analoghe a quella in esame dell'art. 1227 c.c. (comma 1 o 2).

Ed infatti secondo la più accorta giurisprudenza di legittimità il concorso del danneggiato nella produzione del danno deve essere riconosciuto qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su quest'ultimo gravanti. (cfr. Cass. n. 8229/2006 in motivazione. Nello stesso senso v. Cass. n. 17393/2009).

Incombe pertanto sull'intermediario l'onere di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (cfr. Cass. n. 6708/2010).

Nello specifico è necessario che il giudice di merito, investito dell'eccezione dell'intermediario in ordine al concorso del fatto colposo del cliente, valuti specificamente le risultanze probatorie

acquisite, al fine di accertare se la condotta del cliente stesso, nel caso concreto, presenti quei connotati di "anomalia" (Cass., 6708/2010) dove, però, *"l'inosservanza da parte dell'investitore delle modalità di consegna di somme di denaro al promotore finanziario prescritte dalle disposizioni regolamentari della Consob può assumere rilievo, ai fini dell'accertamento dell'anomalia della condotta e della consapevole e fattiva acquiescenza del cliente, qualora non sia singolarmente considerata, ma venga valutata nel contesto di una pluralità di elementi di fatto emergenti dagli atti di causa, che, se complessivamente apprezzati, possono costituire fonti di prova presuntiva. Si pensi, per esempio, al numero o alla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, alla durata nel tempo del rapporto tra investitore e promotore, al valore complessivo delle operazioni poste in essere, all'esperienza acquisita dal cliente nell'investimento in titoli finanziari, e in particolare alla sua conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento (Cass. 13529/2009), e comunque alle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche"* (così, in motivazione, Cass., 8236/2012; nello stesso senso, vedi Cass., 6829/2011).

Nel caso di specie l'intermediario non ha offerto adeguata prova di ulteriori elementi che inducano a ritenere sussistente una fattiva collaborazione del danneggiato nella produzione del danno.

Ed invero le argomentazioni della banca intermediaria sul punto si soffermano su due elementi in particolare: 1) la qualificazione degli attori quali investitori esperti *"avendo acquistato e ceduto prodotti finanziari quanto meno da dieci anni"* (così a pag. 4 della comparsa di costituzione di Banca Generali; 2) l'anomalia legata alla denuncia dei fatti posti a fondamento della domanda, nonostante l'invio trimestrale da parte della Banca degli estratti conto legati all'andamento dei prodotti finanziari acquistati.



Quanto al primo punto si rileva, da un lato, come gli attori abbiano espressamente contestato la loro qualità di investitori esperti (cfr. quanto riportato a pag. 6 della memoria 183 co. VI primo termine), mentre la convenuta sul punto si è genericamente riportata alla documentazione esibita, il che precluderebbe in radice - e seguendo la rigorosa giurisprudenza di legittimità che impone il richiamo allo specifico documento prodotto a sostegno della deduzione allegata (cfr. Cass. 13.02.2002 n. 2076)- la utilizzabilità della documentazione.

In ogni caso dall'esame della scheda anagrafica degli attori emerge chiaramente che questi non sono esperti investitori propensi al rischio, bensì piccoli risparmiatori (si pensi che nei moduli di investimento la \_\_\_\_\_ è indicata come casalinga ed il D'Alto come lavoratore autonomo) che nei sei anni precedenti l'investimento in questione avevano fatto appena due operazioni per complessivi 10.000,00 euro.

Quanto alla negligenza nel controllo del proprio investimento, in disparte ogni considerazione sul fatto che non risulta documentato l'invio degli estratti trimestrali, si rileva che il controllo dell'andamento dell'investimento attiene ad un momento cronologicamente successivo al momento in cui si è verificato il danno (che coincide con la dazione del denaro) e non incide, sotto il profilo causale, sul pregiudizio subito, essendo ragionevole ritenere che anche se l'indebita appropriazione fosse stata scoperta in precedenza, gli attori (visti anche i numerosi capi di imputazione a carico del Trezza, contenuti nel citato decreto di citazione a giudizio per fatti del tutto analoghi a quello in esame) non sarebbero rientrati nella disponibilità del denaro.

In conclusione, i convenuti \_\_\_\_\_ e la Banca Generali S.p.a., quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, devono essere condannati a corrispondere, in solido tra loro ed in favore degli attori, la somma complessiva di € 45.000,00



che, rivalutata all'attualità, costituendo chiaramente il debito in questione quale debito di valore, ammonta ad euro 51.615,00 (cinquantunoilaseicentoquindici/00).

Va rigettata, invece, la domanda relativa al danno non patrimoniale che è risultato del tutto privo di dimostrazione.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore degli attori degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 51.615,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto dannoso e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del fatto e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.

Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla

somma totale sopra liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

3. Sulla azione di manleva della Banca Generali.

La società convenuta Banca Generali S.p.a. ha chiesto, mediante proposizione di apposita domanda riconvenzionale (cosiddetta trasversale), di essere manlevata dal sig.

L'azione è diretta, con tutta evidenza, alla tutela del diritto di rivalsa del soggetto che è *ex lege* obbligato a rispondere del fatto altrui (cfr., in tal senso, Cass. 5 settembre 2005, n. 17763; Cass. 20 giugno 2000, n. 8371).

La domanda suddetta è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

Dall'istruttoria espletata è emerso come effettivamente il convenuto Trezza Pasquale avesse ricevuto dall'attrice somme, che avrebbe dovuto consegnare al convenuto istituto finanziario e delle quali si è, invece, appropriato.

Il danno cagionato agli attori è infatti addebitabile esclusivamente alla condotta colpevole dell'ex promotore convenuto, il quale deve conseguentemente essere condannato a tenere indenne la convenuta Banca Generali S.p.a. di quanto quest'ultima verserà in dipendenza della presente sentenza sia a titolo di risarcimento danni che a titolo di spese di giudizio, essendo anche tali spese collegate al fatto illecito commesso dall'autore del danno.

4. Sulle spese di lite.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sia nei rapporti tra gli attori ed i convenuti Banca Generali s.p.a. e sia nel rapporto processuale tra Banca Generali e in relazione all'azione di rivalsa.

In ragione della non facile individuazione del soggetto che risponde in solido con il promotore per il danno da questi provocato sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per compensare

integralmente le spese di giudizio tra gli attori e la BG Società di gestione del risparmio s.p.a.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Lagonegro, in persona del G.M. dr. Giuseppe Bosone, pronunciando in via definitiva nel giudizio n. 1372/2009 del R.G. dell'accorpato Tribunale di Sala Consilina, avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI, pendente tra

1. **ACCOGLIE** parzialmente la domanda;

**per l'effetto,**

2. **CONDANNA**, e la Banca Generali S.p.a., in

IL CASO.it  
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro e per le  
causali di cui in motivazione, al pagamento, in favore  
dell'importo  
di € 51.615,00 (cinquantunoilaseicento quindici/00), oltre  
interessi al tasso legale dalla data del fatto e fino al deposito  
della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi  
liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al  
15.5.2006 -quale momento del fatto- e, quindi, anno per anno,  
ed a partire dal 15.5.2006 e fino al momento del deposito della  
presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla  
rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di  
anatocismo, oltre interessi al saggio legale, dalla data del  
deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

3. **RIGETTA** la domanda nei confronti della BG Società di Gestione del Risparmio s.p.a.;

4. **ACCOGLIE** la domanda riconvenzionale proposta da Banca Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;



**per l'effetto,**

5. **CONDANNA** a tenere indenne Banca Generali S.p.a. di quanto quest'ultima verserà in dipendenza della presente sentenza sia a titolo di risarcimento danni che a titolo di spese di giudizio;

6. **CONDANNA** e Banca Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido tra loro ed in favore di

delle spese processuali che si liquidano in € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per esborsi ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15% dell'indicato compenso professionale (cfr. art. 2 D.M. 55/2014), oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Basso dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;

7. **COMPENSA** le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la BG Società di Gestione del risparmio s.p.a.;

8. **CONDANNA** e al pagamento in favore di Banca Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che si liquidano in € 30,00 (trenta/00) per esborsi ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15% dell'indicato compenso professionale (cfr. art. 2 D.M. 55/2014), oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in Lagonegro, il 14.03.2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dr. *[firma]* **ANDI**

*[firma]*

*[firma]*

Il Giudice

Dr. Giuseppe Bosone

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dr. *[firma]* **ANDI**